QUARANTAQUATTRESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1983

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(83/615/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/466/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche ;

considerando che la direttiva 70/524/CEE autorizza fin dal 1976 gli Stati membri a derogare alle norme comuni d'impiego del rame nell'alimentazione dei maiali in attesa del risultato degli studi in corso ;

considerando che, sulla base dei dati scientifici disponibili, è ora necessario mettere fine al regime derogatorio attuale concedendo tuttavia agli Stati membri un periodo per applicare le nuove misure ;

considerando che queste misure tengono conto del fabbisogno nutritivo in rame degli animali, dei differenti sistemi di alimentazione utilizzati per i maiali nella Comunità e della necessità di prevenire eventuali effetti sfavorevoli per la salute animale e umana o per l'ambiente ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati nella maniera seguente :

1. All'allegato I, nella parte I « Oligoelementi », alla voce E 4 « Rame-Cu », le indicazioni che figurano nella colonna « Tenore massimo dell'elemento in ppm dell'alimento completo » sono sostituite dalle indicazioni seguenti :

« Numero CEE	Elemento	Additivi	Designazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in ppm dell'alimento completo	
				Maiali all'ingrasso :	
				— fino a 16 settimane	175 (in totale)
				— dalla 17ª settimana a 6 mesi	100 (in totale)
				— più di 6 mesi	50 (in totale)
				Maiali riproduttori :	50 (in totale)
				Vitelli :	
				— alimenti d'allattamento	30 (in totale)
				— altri alimenti	50 (in totale)
				Ovini :	20 (in totale)
				Altre specie :	50 (in totale) »

(1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 255 del 15. 9. 1983, pag. 28.

2. All'allegato II, nella parte D bis « Oligoelementi » la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita dal quella del 31 agosto 1984 per la voce n. 3 « Rame ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1, punto 1, il 31 agosto 1984.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione